



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
Provincia di Cosenza

Prot. nr.3320

Ordinanza N. 65 del 26.11.2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Prescrizione quarantena obbligatoria

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, nr.13 , ed i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza Covid 19;

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione- U.O.C. Igiene e sanità pubblica, trasmessa in data 11.11.2020, mediante la quale si prescriveva che OMISSIS fosse sottoposta da isolamento con sorveglianza sanitaria presso la propria abitazione in quanto OMISSIS a far data dal OMISSIS;

Vista la propria ordinanza nr. 53 del 11.11.2020, con cui è stata disposta nei confronti OMISSIS la misura dell' isolamento con sorveglianza sanitaria presso la propria abitazione in quanto OMISSIS, a far data dal OMISSIS per come richiesto dalle autorità sanitarie;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione- U.O.C. Igiene e sanità pubblica, con nota pervenuta in data odierna, ha disposto il termine della quarantena della OMISSIS;

Ritenuto che sussistono le condizioni per revocare l'ordinanza soprarichiamata;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000

ORDINA

- con decorrenza immediata, la revoca dell'ordinanza nr. 53 del 11.11.2020 , richiamata in premessa;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata al destinatario e sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

Regione Calabria

Prefettura di Cosenza;

Asp di Cosenza;

Carabinieri di Montalto Uffugo ,

Comando Carabinieri per la tutela della salute pubblica, Nas di Cosenza.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 26.11.2020

Il Sindaco

Avv. Rosaria Amalia Capparelli



R. Capparelli